



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 108 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 48/2017 dell'01.08.2017 emessa nel giudizio RUSSO SUOROCHIARA SALVATORE contro COMUNE di TAORMINA, e RISCOSSIONE SICILIA.
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 51° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 48/2017 dell'01.08.2017 emessa nel giudizio RUSSO SUOROCHIARA SALVATORE contro COMUNE di TAORMINA, e RISCOSSIONE SICILIA.

Premesso che il Sig. Russo Suorochiara Salvatore ha proposto opposizione presso il Giudice di Pace di Bronte avverso la cartella di pagamento, n.29320030116512059, emessa per conto dell'ente creditore Comune di Taormina – Polizia Urbana, anno di riferimento 1999;

che in data 14.09.2017 prot. com.le n. 19203, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 48/2017 - R.G. n. 96/17 - dell'01.08.2017, depositata in cancelleria l' 01.08.2017, con cui il Giudice di Pace di Bronte

a) ha accolto il ricorso del Sig. Russo Suorochiara Salvatore;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Russo Suorochiara Salvatore ammontano complessivamente ad € 291,82, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 200,00
▶ spese generali 15% (su € 200,00)	€ 30,00
▶ C.P.A. 4% (su € 230,00)	€ 9,20
▶ Iva 22% (su € 239,20)	€ 52,62
▶ spese documentate	€ 00,00
totale complessivo	€ 291,82.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio

esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Russo Suorochiara Salvatore ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 291,82 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Bronte n. 48/2017 dell' 01.08.2017, depositata in Cancelleria il 01.08.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



Avv. Biagio Longhitano
Via Simeto, 32 - 95034 BRONTE (CT)
Tel./Fax 095 693178 - Cell. 380 7138442
Pec: biagio.longhitano@pec.ordineavvocaticatania.it
P. IVA 04902600875 - C. F. LNG BGI 81A14 C351X

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0019203 del 14/09/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

N° 48/2017 Sent.
N° 96/17__ Reg. Gen.
N° 258/17 Cron.

Depositata e pubblicata l'11-8-2017



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL GIUDICE DI PACE DI BRONTE

Avv. Liliana Mazzocchi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 96/17

PROMOSSA Da : Russo Suorochiara Salvatore, nato a Bronte (CT) l'11.11.1971e residente in Maniace (CT) Viale S. Andrea n.66, C.F. R555VT71S11B202X, elettivamente domiciliato in Bronte, via Simeto n. 32, presso lo Studio dell'Avv. Biagio Longhitano che lo rappresenta e difende


- opponente -

CONTRO : Comune di Taormina in persona del suo Sindaco pro tempore,

-opposto contumace-



0809.2017



CONTRO : Comune di Maniace in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro tempore;

- **opposto contumace**-

CONTRO : Prefettura di Enna in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro tempore,

- **opposta contumace** -

CONTRO : Riscossione Sicilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

- **opposta contumace** -

OGGETTO : Opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno istante proponeva opposizione avverso le seguenti cartelle di pagamento:

n. 29320000067005483, portante la somma complessiva di Euro 62,59 e mai notificata all'odierno ricorrente, emessa per conto dell'ente creditore Prefettura di Enna, descrizione tributo Contravv. Codice Strada L. 689/81, anno di riferimento 1999;

n. 29320030103551192, portante la somma complessiva di Euro 180,35 e mai notificata all'odierno ricorrente, emessa per conto dell'ente creditore Comune di Maniace - Polizia Urbana, descrizione tributo Contravv. Codice Strada L. 689/81, anno di riferimento 2001;



- n. 29320030116512059, portante la somma complessiva di Euro 227,72 e mai notificata all'odierno ricorrente, emessa per conto dell'ente creditore Comune di Taormina – Polizia Urbana, descrizione tributo Contravv. Codice Strada L. 689/81, anno di riferimento 1999.

All'udienza di prima comparizione la causa veniva rinviata al fine della produzione delle ricevute di ritorno attestanti la regolarità delle notifiche nei confronti degli Enti opposti, che oggi vengono tutti dichiarati contumaci.

Esaminata la documentazione prodotta unitamente alle parti, venivano precisate le conclusioni e la causa posta in decisione.

DIRITTO

Dalla documentazione allegata agli atti di causa, risulta che l'attore ha inteso agire al fine di scongiurare la paventata azione esecutiva derivante dalla cartella sopra descritta .

Invero, al fine di stabilire quale sia il giudice competente a decidere in ordine alla controversia dedotta in giudizio, è necessario preliminarmente determinare quale sia il petitum, procedendo alla qualificazione giuridica della domanda.

L'attore eccepisce la nullità dei verbali e delle cartelle per mancata e /o irregolare notifica e l'avvenuta prescrizione.

L'azione esercitata dall'attore, si deve inquadrare in un normale giudizio ordinario, ciò ai sensi dell'art. 615 c.p.c, ove competente è l'autorità del luogo ove risiede il terzo debitore in quanto ciò che si vuole fare valere sono i fatti estintivi dei titoli, sopravvenuti successivamente alla loro emissione: la prescrizione dei diritti vantati.

Le azioni volte a fare valere tali fatti estintivi debbono svolgersi nelle forme ordinarie. trattandosi semplicemente di decidere sul persistere o meno di un'obbligazione di pagamento.

Nella specie, rileva la contumacia degli Enti che non ha consentito a questo decidente di verificare la regolarità delle notifiche.

Le spese seguono la soccombenza.

P Q M

Il Giudice di Pace, **accoglie** la domanda avanzata da Russo Suorochiara Salvatore, dichiarando estinte le obbligazioni pecuniarie di cui alle cartelle di pagamento n. **29320000067005483**, n. **29320030103551192**, n. **29320030116512059**.

Dispone lo sgravio delle cartelle annullate a cura degli Enti di competenza.


Condanna Riscossione Sicilia, il Comune di Maniace il Comune di Taormina e la Prefettura di Enna , al pagamento dei compensi professionali in favore della difesa dell'attore che ne ha fatto esplicita


richiesta e che vengono complessivamente liquidati in € 200,00 cadauno,
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

Così deciso in Bronte , li 01.08.2017 .

IL GIUDICE DI PACE

Avv. *Liliana Mazzocchi*



A-B-2017
AVV. MAZZOCCHI LILIANA
RAG. DI FABRIZIO VICENZA


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRONTE

La presente è copia conforme all'originale della Sentenza civile n.48/2017, che si rilascia per la prima volta oggi, con la seguente formula esecutiva, a richiesta dell'avv. Longhitano Biagio per l'opponente Sig. Russo Suorochiara Salvatore.

Bronte, li 8/9/2017



Il Cancelliere
Rag. Di Francesco Vincenzo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRONTE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Bronte, li 8/9/2017



Il Cancelliere
F.to: Di Francesco Vincenzo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRONTE

E' copia conforme all'originale.

Bronte, li 8/9/2017



Il Cancelliere
Rag. Di Francesco Vincenzo

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'ufficio notifiche del Corte d'Appello di Catania, ho notificato i suestesi atti, consegnandone copia conforme all'originale a:

1.

Il Comune di Taormina in persona del Sindaco *pro tempore* nella sua sede in Taormina, Corso Umberto n. 217 C.F. P.Iva 00299100834 a mezzo raccomandata

SET. 2017

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Oosta

R.G.

MITTENTE

Cancelleria

Postiraccomandata

Posteitaliane

13.09.2017 08.38

Euro 007.95

100767782020 0

17022 95129 CATANIA 1 CT

1-P1045331

Atto Esente

Notif. ex art. 140/860 c.p.p.

Notif. ex art. 157 c.p.p.

Avv. Biagio Longhitano

Via Simeo, 32 - 95034 BRONTE (CT)

Tel./Fax 095 693178 - Cell. 390 7136442

Pec: biagio.longhitano@pec.ordineavvocaticatania.it

P. IVA 04902600875 - C. F. LNG BGI 81A14 C351X

N. 3380

del Registro Cronologico

Firma BIAGIO LONGHITANO UFFICIALE GIUDIZIARIO

AG Mod. 9211CA (M.17) (S)

AR

Racc. N.



76767782020-2

Avvertenza: Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchigia e raccomandazione del plico e della ricevuta di ritorno. Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato ad uno della famiglia o a persona adulta alla casa o al Servizio del destinatario, purché trattasi di persona senza di mente e di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza al portiere. Se il plico viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persona idonea, dovrà essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso convenzionale, l'avvertimento che il plico resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.

CORRISPONDENZA TAORMINA
CORSO STABERTO N° 217
98039 TAORMINA (ME)




PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____
27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____
28 DIC 2017

S. 48/17 *Pecc. 816/17*
E 291,82
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 56/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 48/2017 dell'01.08.2017 emessa nel giudizio RUSSO SUOROCHIARA SALVATORE contro COMUNE di TAORMINA, e RISCOSSIONE SICILIA.

Considerato che in data 14.09.2017 prot. com.le n. 19203, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 48/2017 - R.G. n. 96/17 - dell'01.08.2017, depositata in cancelleria l' 01.08.2017, con cui il Giudice di Pace di Bronte

a) ha accolto il ricorso del Sig. Russo Suorochiara Salvatore;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge;

atteso che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Russo Suorochiara Salvatore ammontano complessivamente ad € 291,82, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 200,00
▶ spese generali 15% (su € 200,00)	€ 30,00
▶ C.P.A. 4% (su € 230,00)	€ 9,20
▶ Iva 22% (su € 239,20)	€ 52,62
▶ spese documentate	€ 00,00
totale complessivo € 291,82.	



VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Russo Suorochiara Salvatore, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 291,82, scaturente dalla sentenza esecutiva n. n. 48/2017 - R.G. n. 96/17 -, depositata il 01/08/2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda




Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE
Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carrubba Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, **30 DIC 2017** _____

IL SEGRETARIO GENERALE

